

**Proposta di ARPA Sezione Provinciale di Forlì Cesena per la Gestione dei pareri sui progetti di insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente, assoggettati a Denuncia di Inizio Attività e a Permesso di Costruire, di cui alla Delibera di Giunta Regionale 1446 del 01 Ottobre 2007.**

Le presenti indicazioni valgono per gli interventi ordinari non pertinenti impianti soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ( art. 17 LR 9/99 e succ. mod.), alle procedure previste dal D.Lgs. 387/03 e/o dalla L.R. 26/04.

Qualora trattasi di attività produttiva, il titolare dell'intervento deve dichiarare che la stessa attività non è soggetta alla valutazione di impatto ambientale e/o ai procedimenti previsti per i casi di rischio di incidente rilevante.

Nella considerazione che i pareri richiesti sono relativi ad una valutazione di sostenibilità degli interventi e che in campo ambientale occorre poi ottenere successive autorizzazioni o nulla-osta secondo specifici procedimenti, per ogni matrice potenzialmente interessata si osserva quanto segue.

☛ **INQUINAMENTO IDRICO**

Secondo il D.Lgs. 152/06 tutti gli scarichi devono essere autorizzati ed ARPA sarà chiamata successivamente ad esprimersi dalle Autorità Competenti, pertanto:

- Gli scarichi di **acque reflue domestiche** non sono da sottoporre alla valutazione dell'Agenzia;
- Relativamente alla gestione delle **acque meteoriche e/o di dilavamento** si ritiene al momento sufficiente fornire l'indicazione generale che per le stesse *“devono essere ottemperate le prescrizioni ed i criteri di cui alla Delibere di Giunta Regionale n. 286/2005 e n. 1860/2006”*
- Gli scarichi di **acque reflue industriali** dovranno essere sottoposti all'esame dell'Agenzia **solo nel caso in cui possano contenere sostanze pericolose**, per consentire la verifica che il progetto contenga la previsione di adeguati sistemi di trattamento.

## ➤ **INSEDIAMENTI ZOOTECNICI**

La documentazione da inviare ad ARPA dovrà indicare:

- a) le caratteristiche strutturali e dimensionali dell'insediamento (con riferimento al rispetto della normativa sul benessere animale ed alle condizioni igienico sanitarie);
- b) il quadro di insieme ed il contesto territoriale dell'area dove insiste l'insediamento e della situazione al contorno;
- c) le caratteristiche specifiche dell'allevamento: la tipologia produttiva (ciclo chiuso, ciclo aperto a ingrasso/riproduzione); il carico animale allevato (n. capi, peso vivo, ecc. ); le varie fasi di allevamento ed il tipo di stabulazione; il tipo di alimentazione; la fonte di approvvigionamento idrico ed i consumi idrici; Dovranno essere riportati i calcoli, eseguiti in modo conforme alle tabelle regionali vigenti di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n. 96 del 16/01/2007 presentando il quadro riepilogativo dei quantitativi di liquame/lettiere/letami prodotti in relazione alle categorie di animali allevate ed al tipo di stabulazione, per la verifica del corretto dimensionamento della concimaia e delle vasche di raccolta dei liquami che dovranno essere dimensionate anche per il volume di acque meteoriche eventualmente intercettate dalla concimaia.; le modalità di stoccaggio degli effluenti (la tipologia dei contenitori e le loro caratteristiche tecnico-costruttive) / i trattamenti dei liquami (separazioni solido /liquido, ulteriori trattamenti della fase liquida); Dovrà essere indicata la frequenza di rimozione delle deiezioni e andrà rappresentata la relativa rete di collegamento per le acque di lavaggio (che andranno quantificate) e i liquami prodotti dagli animali, alle vasche di raccolta liquami.

Presentare i relativi elaborati grafici.

Nella redazione dei progetti dei nuovi allevamenti di cui al precedente punto 4 si dovranno adottare scelte progettuali e soluzioni tecniche ispirate al principio delle "migliori tecniche disponibili" che consentano di ridurre l'impatto sull'ambiente, nel suo complesso inteso. A tal fine, per gli allevamenti di suini ed avicoli, in APPENDICE alla circolare regionale esplicativa della Delib. 96/07 emanata con Atto del Dirigente Determinazione N. 002184 del 04/03/2008 Protocollo SSR/08/58933 del 29/02/2008 Assessorato Ambiente e Sviluppo Sostenibile, sono riportate le tecnologie più comuni oggi disponibili da considerarsi a basso impatto ambientale relative alle principali fasi di allevamento: Tipologie di stabulazione-e di rimozione delle deiezioni; Sistemi di stoccaggio degli effluenti -

## ☛ **INQUINAMENTO ATMOSFERICO**

Nei procedimenti edilizi non sono di interesse per ARPA i progetti di insediamenti in cui sarà prevista l'attivazione di **emissioni poco significative** e/o **a ridotto inquinamento atmosferico**.

Qualora ricorrano le condizioni di attivare punti di emissione in conseguenza di prescrizione di carattere igienico sanitario e di tutela della salute dei lavoratori, si ritiene necessario che venga indicata anche la necessità che ottemperare pure agli adempimenti in materia di inquinamento atmosferico

ARPA ritiene altresì di dover esprimere il proprio parere preventivo qualora ricorrano le condizioni di seguito elencate, anche in questo caso per verificare che il progetto contenga la previsione di adeguati sistemi di trattamento

- Flussi di massa degli inquinanti  $\geq 1$  Kg/h
- Nelle nuove emissioni in atmosfera che saranno attivate sia possibile presenza di sostanze tossico-nocive (caratterizzate dalle frasi di rischio R26, R33, R45, R46, R47, R49) e a quelle con basse soglie olfattive

## ☛ **MATERIE PRIME E PRODOTTI UTILIZZATI NEL CICLO PRODUTTIVO - PRODUZIONE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI**

Tutti i materiali devono essere stoccati e movimentati con modalità tali da evitare contaminazione di acqua, aria o suolo

Le caratteristiche impiantistiche richieste andranno verificate con le vigenti disposizioni legislative (Es: Deliberazione 27 Luglio 1984, punto 4.1.2 – DM 5 Febbraio 1998 e Allegato 5 Punto 4 per alcune tipologie di rifiuti) e con i contenuti di locali disposizioni, particolarmente quelle del Regolamento Comunale d'igiene.

ARPA ritiene di non dover esaminare tali progetti in quanto devono essere sviluppati secondo le norme tecniche e la conformità potrà essere eventualmente verificata in sede di controllo

## ☛ **SERBATOI INTERRATI DI CARBURANTI E COMBUSTIBILI**

ARPA ritiene di non esprimere un parere preventivo in quanto gli stessi devono essere progettati secondo le norme tecniche indicate dal Decreto del Ministero dell'Interno 29/11/2002 e pertanto nella relazione tecnica è necessario fare riferimento a tali disposizioni ed in particolare alle caratteristiche

1. costruttive (doppia parete o singola all'interno di una cassa di contenimento)
2. strutturali con descrizione dei materiali utilizzati
3. di controllo delle perdite con descrizione del sistema di monitoraggio in continuo

Si ritiene utile evidenziare che qualora l'intervento preveda la sostituzione di serbatoi interrati esistenti oppure la sola rimozione di serbatoi in disuso, occorre eseguire le procedure di cui al D.Lgs 152/06 rispetto ai siti contaminati

## ☛ **SUOLO E TERRE E ROCCE DA SCAVO**

Con il Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche sono stati:

- ▶ disciplinati gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;
- ▶ definite le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti;
- ▶ indicati i valori di concentrazione limite accettabili nel **suolo**, nel **sottosuolo** (Tabella 1) e nelle **acque sotterranee** (Tabella 2) in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti.

Qualora sull'area in oggetto dell'intervento o su parte di essa sia stata precedentemente svolta una attività che possa aver comportato contaminazioni del suolo e/o delle acque, si ritiene di dare la sola indicazione *“che debba essere svolta una indagine tesa alla verifica del rispetto delle concentrazioni limite di cui al D.Lgs. 152/06”*.

Qualora l'intervento comporti la produzione di **Terre e rocce da scavo** si fa inoltre presente che *“deve essere ottemperato quanto previsto dall'Art. 186 del D.Lgs 152/06, come modificato dal D.Lgs. 4/08”*

## ☛ **RUMORE**

ARPA ritiene di dover esprimere il proprio parere preventivo qualora si evidenzi la presenza di sorgenti sonore dell'attività esterne ai fabbricati di progetto diverse dai normali impianti di trattamento aria di locali.

ARPA ritiene inoltre di dover esprimere un parere preventivo per le seguenti tipologie di insediamenti: (art. 8 comma 3 L. 447/1995)

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;

La documentazione di impatto/clima acustico dovrà essere redatta sulla base dei criteri fissati dalla Regione con Delibera di Giunta n° 673/04 e dalle specifiche norme tecniche di attuazione della classificazione acustica adottata/approvata dei singoli Comuni.

Resta fermo che l'Amministrazione Comunale può richiedere la redazione della documentazione previsionale di impatto acustico (Do.Im.A.) nei casi elencati all'art. 8 commi 2 e 4 della Legge 447/1995 e dunque per la realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, potenziamento, e provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione delle seguenti opere, nonché domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle seguenti attività:

- 1) Aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- 2) Strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ("Codice della Strada")
- 3) Discoteche;
- 4) Circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- 5) Impianti sportivi e ricreativi;
- 6) Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- 7) Attività produttive, sportive, ricreative;
- 8) Postazioni di servizi commerciali polifunzionali

Su tali valutazioni questa Arpa potrà esprimersi, previa richiesta dell'amministrazione Comunale, al di fuori del procedimento NIP.

Per le tipologie di insediamenti quali:

- Attività artigianali-industriali di impatto ambientale poco significativo
- Uffici
- Capannoni agricoli se adibiti a deposito mezzi
- Autorimesse ad uso pubblico
- Laboratori di analisi
- Vendita/deposito antiparassitari, gas tossici
- Attività connesse a cave
- Concessionarie Auto
- Strutture destinate allo sport, tempo libero e spettacolo
- Piscine e palestre
- Artigianato di servizio (parrucchieri, barbieri, ecc)
- Farmacie
- Centri commerciali, supermercati
- Studi Medici
- Impianti carburanti
- Strutture sanitarie
- Strutture socio-assistenziali
- Deposito e commercio alimenti e bevande
- Strutture alberghiere e ricettive extralberghiere
- Strutture produzione e manipolazione alimenti
- Acquedotti
- Stabilimenti balneari
- Cantine
- Agriturismi
- Chioschi con produzione e/o vendita di alimenti
- Cimiteri
- Cabine trasformazione elettrica
- Lavanderie
- Allevamenti animali di compagnia
- Impianti per custodia, toelettatura, vendita di animali da compagnia
- Ambulatori, cliniche veterinarie
- Laboratorio analisi veterinarie

riportati nell'elenco NIP dell'AUSL di Cesena, U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si ritiene pertanto che il parere possa non essere richiesto ad ARPA.